



Strada Vecchia per Bosco Marengo – 15067 NOVI LIGURE (Alessandria)
Tel. 0143 744516 - Fax 0143 321556 - E-mail: srtspa@srtspa.it
Codice Fiscale/Partita IVA: 02021740069 - R.E.A. n° 219668

VERBALE DELLA RIUNIONE SINDACALE DEL 29 NOVEMBRE 2023

L'anno 2023, addì 29 del mese di novembre, alle ore 9,00, presso la sede sociale della SRT S.p.A., in Novi Ligure, Strada Vecchia per Bosco Marengo, si sono riuniti i Sigg.:

- | | |
|---------------------|---|
| - Ing. Andrea Firpo | Direttore Generale |
| - Francesca Voltan | Rappresentante Sindacale Provinciale C.G.I.L. |
| - Vittorio Panizza | Rappresentante Sindacale Provinciale U.I.L. |

Sono altresì presenti i dipendenti Sigg.:

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| - Luigi Soru | Referente aziendale C.G.I.L. |
| - Rinaldo Tallone | Referente aziendale U.I.L. |

per la trattazione dei seguenti argomenti.

Omissis

1. Aggiornamento dell'accordo sindacale relativo all'installazione e gestione degli impianti di videosorveglianza.

Premesso che:

La Società SRT S.p.A. gestisce le attività di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti prevalentemente urbani, nei seguenti impianti di proprietà: 1) Novi Ligure – Strada Vecchia per Bosco Marengo (sede legale); 2) Tortona – Strada Provinciale per Castelnuovo Scrivia; 3) Tortona – Località Terlucca.

Considerato che:

- È in vigore l'accordo sindacale stipulato in data 25/08/2008 tra l'azienda e le R.S.U. per l'installazione e l'esercizio degli impianti di videosorveglianza aziendali.
- A causa delle aumentate esigenze di protezione delle proprietà di SRT, della prevenzione degli incendi e protezione dell'ambiente, nonché delle modifiche normative nel frattempo intervenute e degli sviluppi tecnologici si ritiene opportuno aggiornare l'accordo di cui al punto precedente.
- Il presente accordo viene proposto in osservanza dello statuto del lavoratore, dell'art. 4 della L.300/1970, aggiornato dalla Legge n. 183/2014 (cd Job Act) e della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, quali Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), D.lgs 196/2003 ("Codice Privacy"), Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010.

- Al fine di tutelare e garantire la sicurezza nello svolgimento della propria attività, di proteggere i beni ed il patrimonio aziendale, nonché di evitare, ostacolare e prevenire il perpetrarsi di atti criminosi all'interno o nelle immediate vicinanze delle sedi aziendali, nei confronti dei lavoratori e, in generale, degli avventori o dei beni di questi soggetti, la Società ritiene indispensabile l'utilizzo di un adeguato sistema di videosorveglianza.
- tanto l'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 quanto i sopra richiamati provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali stabiliscono che gli strumenti dai quali derivi, anche indirettamente, la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere legittimamente impiegati per far fronte ad esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- la Società - per far fronte alle rappresentate esigenze organizzative e produttive - potrà gestire i sistemi di videosorveglianza già installati, estenderli e potenziarli;
- l'utilizzo di tali sistemi esula da qualsiasi finalità riferita al controllo a distanza dell'attività dei lavoratori stessi, nel pieno rispetto di quanto contenuto nel vigente art. 4 dello Statuto dei lavoratori, essendo invece finalizzato alla protezione dei beni e delle proprietà aziendali, alla prevenzione degli incendi, degli infortuni e dei danni all'ambiente, anche mediante la verifica di situazioni di potenziale pericolo che suggeriscano o impongano un miglioramento delle misure di prevenzione. In ogni caso l'acquisizione e la raccolta di dati verranno effettuate nel rispetto del cosiddetto principio di proporzionalità (raccolta dei soli dati necessari per le finalità sopra esposte), di pertinenza e non di eccedenza rispetto alle finalità perseguite e secondo buona fede e correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi, come richiesto dai Provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali;
- i dati raccolti non saranno utilizzati per finalità diverse o ulteriori rispetto a quanto previsto al precedente punto delle premesse e non potranno essere diffusi o comunicati a terzi fatte salve le esigenze di polizia o di giustizia o derivanti da provvedimenti normativi. Conseguentemente non potranno essere adottati nei confronti del personale dipendente provvedimenti disciplinari, atti o azioni di rivalsa nel caso in cui la Società venga a conoscenza, attraverso i sistemi di rilevamento di cui sopra di fatti, dati, notizie o eventuali errori dei dipendenti;
- il trattamento dei dati raccolti sarà consentito soltanto al Responsabile e agli incaricati, di cui al successivo punto, e dovranno avvalersi di sistemi informatici il cui accesso è consentito solo mediante idonee credenziali di autenticazione;
- la Società ha nominato, ai sensi dell'art. 32 GDPR 2016/679 e del D.Lgs 101/18, responsabile del trattamento dei dati, la ditta Elete S.r.l. di Ovada (AL), al quale saranno assegnate idonee credenziali di autenticazione per l'accesso agli stessi. Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate alle OO.SS.. Qualora emergessero particolari criticità per dei singoli dipendenti, l'accesso e l'analisi dei dati dovrà essere concordato con le OO.SS.;
- Anche quale misura imprescindibile in ossequio al principio di necessità sancito dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR), il controllo delle immagini non sarà effettuato continuativamente, ma solo quando ciò si renda necessario per il conseguimento delle finalità legittimamente perseguite.
- il sistema di videosorveglianza sarà impostato con un tempo di conservazione delle immagini di 24 (ventiquattro) ore; la Società, tramite il soggetto incaricato della gestione del sistema, allo scadere del termine di conservazione delle immagini, imposterà la cancellazione delle stesse tramite sovrascrittura. Tali termini di conservazione possono subire delle variazioni in caso di intervento dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria;
- L'impianto è attualmente strutturato come riportato nell'allegato A e potrà essere ampliato e potenziato, nel rispetto delle finalità e dei principi sopra riportati;

- L'attività di vigilanza esercitata per il tramite delle apparecchiature di controllo installate dalla Società si svolgerà con modalità rispettose delle leggi e delle norme contrattuali pro tempore vigenti e nel rispetto del principio di tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori in ragione del quale la vigilanza sui dipendenti dovrà essere mantenuta entro limiti ragionevoli rispetto alle finalità per cui la stessa è ammessa. Detta vigilanza non dovrà in alcun modo essere esasperata dall'uso di tecnologie che possano eliminare ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro, pur temperando tale principio con il diritto/dovere della Società di garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone e dei beni che si trovano all'interno dei locali aziendali.
- Le aree videosorvegliate sono dotate della necessaria cartellonistica informativa, nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy.
- A tutti i lavoratori sarà consegnata un'informativa inerente alle nuove installazioni di videocamere all'interno del sito.

I rappresentanti sindacali condividono la proposta di accordo, tra l'altro trasmessa anticipatamente e già emendata con alcune proposte di modifica recepite dall'azienda.

Il direttore informa che la bozza di accordo è già stata analizzata con esito favorevole dal DPO nominato da SRT, dott. Alberto Stefani.

Su richiesta dei rappresentanti sindacali, inoltre, il direttore precisa che sarà cura di SRT coinvolgere il DPO nella definizione delle modalità di informazione e gestione dei dati personali derivanti dall'utilizzo del sistema di videosorveglianza, provvedendo inoltre alle necessarie comunicazioni all'appaltatore Teknoservice, i cui dipendenti operano a loro volta nelle aree sottoposte a videosorveglianza.

Infine, il direttore si impegna a comunicare formalmente ai rappresentanti sindacali i nominativi dei soggetti autorizzati ad accedere alle immagini; i rappresentanti raccomandano che il numero di tali soggetti sia ridotto al minimo indispensabile.

Omissis

Letto, approvato e sottoscritto.

PER SRT S.p.A.

Il Direttore Generale

F.to Andrea Firpo

.....

PER LE OOSS.

I Rappresentanti Sindacali Provinciali

F.to Francesca Voltan

.....

F.to Vittorio Panizza

.....